



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it)

pec: [cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016  
COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15  
DEL 05 GENNAIO 2016**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**APPELLI**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'avv.to Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 05 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 72/A**

F.C.D. RAFFADALI (AG) Avverso la sanzione dell'ammenda di € 700,00, l'inibizione sino al 30/04/2016 a carico del dirigente sig. Francesco Vizzi, l'inibizione sino al 31/12/2016 a carico del dirigente sig. Nicola Lombardo, la squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Mascolo, e per tre gare a carico dei calciatori Alfonso Cipolla, Gianfranco Fassari, Cristian Manto - Campionato Eccellenza Girone "A" - Gara Raffadali/Parmonval del 06/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015.

Con rituale e tempestivo appello la F.C.D. Raffadali ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto descritto dagli ufficiali di gara nei loro referti sarebbe smentito dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri presenti sin dall'inizio nell'impianto sportivo ed allegata in copia conforme al gravame. In tale relazione gli stessi dichiarano di avere preso posto sugli spalti e da lì hanno seguito l'intero incontro, constatando che il pubblico avrebbe tenuto un comportamento sostanzialmente corretto,

limitandosi a rumoreggiare in alcune occasioni in cui sono apparse “discutibili” alcune decisioni assunte dalla terna arbitrale.

I Carabinieri riferiscono che al termine della gara hanno raggiunto gli spogliatoi dopo circa dieci minuti e cioè dopo che un dirigente della società ospitante aveva provveduto ad aprire il cancello che permetteva l'accesso al campo, ed ivi giunti constatavano che la terna arbitrale, pur essendo “tranquillamente” nello spogliatoio, faceva sopraggiungere, attraverso una telefonata al 112, un'altra pattuglia dell'Arma.

In ragione di quanto sopra la società chiede che tutte le sanzioni assunte dal giudice di prime cure siano revocate.

Inviata rituale comunicazione concernente l'udienza dibattimentale odierna, nessuno è comparso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta audizione del dirigente accompagnatore ufficiale, in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Deve parimenti dichiararsi inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., il proposto gravame, relativamente alle sanzioni inflitte ai dirigenti ed ai calciatori, risultando sul punto non solo generico ma anche privo di ogni e qualsiasi motivazione, che non sia la generica negazione degli eventi in esame.

Per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda, su cui peraltro verte l'intero gravame, questa Corte osserva che quanto riferito dal direttore di gara e dagli assistenti nei loro rapporti (che è bene ricordare che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova non solo circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ma anche in relazione al comportamento dei sostenitori delle squadre) per quello che qui interessa, non è in contrasto con quanto riferito dai Carabinieri nella loro relazione di servizio.

Quanto descritto dalla terna arbitrale: in ordine alla presenza di estranei al momento del loro rientro negli spogliatoi; in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi assunti da questi soggetti nei loro confronti; così come la riferita presenza di una persona non iscritta in elenco che ha fatto poi ingresso nello spogliatoio della terna, il quale, spacciandosi per il Presidente della odierna reclamante, assumeva un comportamento irraguardoso nei loro confronti; o come, infine, il picchiare di estranei alla finestra del bagno; non è smentito, come detto, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri.

Questi ultimi, infatti, erano per loro stessa ammissione allocati sugli spalti, per cui non hanno certamente avuto una percezione diretta di quanto stava avvenendo all'interno del terreno di gioco o all'interno degli spogliatoi al termine della gara, avendoli raggiunti solo dopo circa dieci minuti, peraltro unitamente a persone estranee e certamente non autorizzate che quindi non avevano titolo ad entrarvi. Infatti così leggesi testualmente nella relazione di servizio “...e, dopo avere aspettato per circa dieci minuti che la maggior parte del pubblico si fosse allontanato e che un dirigente venisse ad aprire il cancello per permettere l'accesso al campo, raggiungevamo l'ingresso degli spogliatoi unitamente a dirigenti e giocatori che si trovavano sugli spalti...”).

Ciò posto e quanto sopra considerato, il gravame può trovare solo un limitato e parziale accoglimento anche in relazione alle reiterate e specifiche sanzioni pecuniarie già inflitte alla reclamante nel corso della corrente stagione sportiva, per cui alla stessa va irrogata unitamente all'ammenda così come rideterminata in dispositivo, l'ulteriore sanzione della “diffida”.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la sanzione a carico della F.C.D. Raffadali in € 600,00 (seicento/00) di ammenda con diffida e lo dichiara inammissibile nel resto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 74/A**

A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA (SR) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Enrico Monterosso - Campionato Juniores Provinciale gara Città di Rosolini/Città di Siracusa del 08/12/2015 - C.U. n. 18 del 10.12.2015 Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con tempestivo e regolare reclamo l'A.S.D. Città di Siracusa impugna il provvedimento disciplinare in epigrafe riportato sostenendo in buona sintesi che la sanzione così come inflitta al proprio tesserato è sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti essendosi trattato, in buona sintesi, di una doppia ammonizione e che il proprio calciatore non ha in alcuna maniera minacciato il direttore di gara abbandonando, peraltro, immediatamente e "mestamente" il campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 38' del 1° t. il direttore di gara ammoniva il sig. Enrico Monterosso per proteste.

Subito dopo e più precisamente al 40' del 1° t. l'arbitro ammoniva per la seconda volta e sempre per proteste il sig. Enrico Monterosso con conseguente espulsione dello stesso.

Una volta avuta notificata l'espulsione il predetto calciatore si avvicinava al direttore di gara mettendogli testa a testa e assumeva, nel contempo, nei confronti di questi un comportamento fortemente irrispettoso.

Una volta allontanatosi il predetto calciatore dava un calcio a dei birilli di riscaldamento posti a margine del terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure appena sufficiente al grave comportamento minaccioso ed irrispettoso posto in essere dal calciatore sig. Enrico Monterosso nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 75/A**

A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Yoboua Rodrigue - Campionato Allievi Regionali Gir. "B" Gara Fincantieri/CEI del 06/12/2015 - C.U. n. 173/sgs 53 del 10/12/2015.

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l'A.S.D. Fincantieri ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato ha sì protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara ritenendo ingiusta l'ammonizione comminatagli da quest'ultimo, ma non ha mai tentato di aggredirlo avendo il direttore di gara sicuramente equivocato circa l'atteggiamento tenuto dal proprio atleta. Questi, senza mai toccare il direttore di gara si sarebbe subito dopo l'espulsione allontanato facendo rientro nello spogliatoio, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 33' del 2° t. il direttore di gara ha espulso il sig. Yoboua Rodrigue perché quest'ultimo, dopo avere avuto notificata l'ammonizione per avere protestato avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara, lo insultava. Una volta avuto notificato il consequenziale provvedimento dell'espulsione il sig. Yoboua

Rodrigue tentava di scagliarsi nei confronti dell'arbitro ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni che provvedevano ad allontanarlo.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione come da dispositivo tenendo conto: a) di quanto effettivamente posto in essere dal predetto calciatore; b) del fatto che nessun contatto fisico vi è stato tra il sig. Yoboua Rodrigue ed il direttore di gara; c) che lo stesso, dopo essere stato trattenuto dai propri compagni di squadra e stato dagli stessi allontanato, non ha più in alcun modo reiterato il suo comportamento antiregolamentare; d) della sua giovane età.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Yoboua Rodrigue.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 79/A**

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Johnny Alexander Merito, per sei gare a carico del calciatore sig. Alessandro Spampinato, per due gare a carico dei calciatori sig.ri Gianluca Vincenzo Catania e Alfio Ruffino, squalifica fino al 10/01/2016 a carico dell'allenatore sig. Ignazio Orefice - Campionato 1° Cat. Gir. "E" Gara Milo/Ciclope Bronte del 12/12/2015 - C.U. n. 184 del 16/12/2015.

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto la A.S.D. Ciclope Bronte ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che i propri tesserati hanno sì protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara ma non hanno mai tentato di aggredirlo ne tanto meno gli hanno messo le mani addosso.

Così come appare ingiusta la squalifica comminata all'allenatore sig. Ignazio Orefice essendosi quest'ultimo limitato a fare notare al direttore di gara la mancata concessione di un evidente calcio di rigore a favore della propria squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) e b) del C.G.S. il gravame relativamente alle squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Gianluca Vincenzo Catania e Alfio Ruffino e relativamente alla squalifica a carico dell'Allenatore sig. Ignazio Orefice.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara i calciatori sig.ri Johnny Alexander Merito e Alessandro Spampinato si facevano incontro al direttore di gara e tentavano di spintonarlo ma venivano prontamente bloccati da tesserati di entrambe le società; nel contempo gli stessi calciatori assumevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. Inoltre il sig. Johnny Alexander Merito spintonava il dirigente della soc. Milo che era intervenuto a proteggere il direttore di gara invitandolo ad allontanarsi e a farsi gli affari suoi.

Solo grazie all'intervento di un rappresentante delle Forze dell'ordine presente ritornava la calma.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, in ragione di quanto effettivamente posto in essere da ciascun atleta, così come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Johnny Alexander Merito ed

in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Spampinato, dichiarando inammissibile nel resto e come in parte motiva l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 81/A**

A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Marco Antonio Marziale.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Sporting Taormina / Giarre Calcio del 13/12/2015  
C.U. n. 184 del 16/12/2015.

Con appello tempestivamente proposto l'A.S.D. Sporting Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, qui in buona sintesi, che il proprio calciatore ha solo reagito a fine gara ad un colpo ricevuto da un avversario nel percorso per raggiungere gli spogliatoi, "mettendo una mano in faccia all'avversario con l'intenzione di allontanarlo, sicuramente sbagliando ma senza l'intenzione di usare violenza".

Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini proporzionati alla tenue gravità dell'accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Marziale "a fine partita, all'ingresso negli spogliatoi, sferrava un pugno allo zigomo ai danni di un calciatore avversario che era dolorante e vistosamente contuso".

In ragione di quanto sopra esposto l'appello non può trovare accoglimento, non trovando riscontro negli atti ufficiali di gara. La sanzione contestata appare peraltro equa e ben proporzionata all'accaduto, rilevandosi la particolare gravità della condotta violenta, essendo in linea con il disposto dell'art. 19 comma 4 lettere b) e d) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Taormina e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 84/A**

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Grillo - Campionato Promozione Girone "D" Gara Casteltermeni/Licata Calcio del 06/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015.

Con appello tempestivamente proposto la A.S.D. Licata Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, qui in buona sintesi, che il proprio calciatore addiveniva a fine gara ad "un diverbio verbale" con un avversario, tuttavia "senza mai arrivare al contatto fisico".

Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini proporzionati o commisurati ai fatti accaduti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Fabrizio Grillo, a fine gara, ha colpito con un schiaffo al volto un avversario, provocandogli dolore e rossore. Da tale circostanza è scaturita una rissa sedata dai Carabinieri che "con non poca fatica" sono riusciti a fermare il sig. Grillo, accompagnandolo all'esterno dell'impianto sportivo.

In ragione di quanto sopra esposto l'appello non può trovare accoglimento, apparendo la sanzione appena adeguata all'atto di violenza posto in essere in danno dell'avversario a

gara conclusa e delle relative conseguenze, il tutto da ascriversi alla fattispecie minima di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Licata Calcio e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/01/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**